

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA

Con richiesta di sospensione anche monocratica

Nell' interesse della Dott.ssa **SOFIA FAGGIANO** (CF. FGGSF070A69E506A) nata il 29.01.1970 a Lecce ed ivi residente alla via Torquato Tasso 19 p.1, rappresentata e difesa dall' Avv. RENATO ROLLI (C.F. RLLRNT75D23D0860) del Foro di Cosenza, giusta procura speciale in calce al presente atto; con elezione di domicilio presso il di Lui studio sito in Viale Trieste 38, Cosenza/ tel. e fax. 0984/452427 e con elezione di domicilio digitale alla pec:renatorolli@pec.giuffre.it;
Appellante

contro: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

contro: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

contro: il Ministro della Giustizia, in persona del Ministro p.t, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

contro: la Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma;

Tutte Appellate

nonché nei confronti:

- di SARACINO PIERLUIGI, c.f. SRCPLG77S14D862I, nato il 14.11.1977
e residente in Via Sicilia n. 44, CAP 73020 Cavallino (LECCE);

-di PICCIOLO FABRIZIO, c.f. PCCFRZ70S15F842U, nato il 15.11.1970
residente in via Umberto I, n 175 CAP 73040- Neviano (LECCE);

di PALMA FRANCESCA, c.f. PLMFNC76S46E506P, nata il 06.11.1976,
residente in Via Adua n. 15, CAP 73100- Lecce
Controinteressati appellati

PER LA RIFORMA E L'ANNULLAMENTO

Previa sospensione dell'efficacia anche ai sensi e per gli effetti dell'art.

56 c.p.a. con concessione di misura cautelare monocratica

Della Sentenza N. 12168 / 2022 del TAR ROMA, Sez. 4, resa su ricorso N.
9813 / 2022 pubblicata in data 26.09.2022, con la quale il Giudice di Prime
Cure ha rigettato il ricorso principale dichiarandolo inammissibile.

Nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente

dell'attribuzione dei 2 punti per **la Laurea Magistrale in Giurisprudenza**
in favore della ricorrente e per l'effetto per il riconoscimento dello *stauts* di
vincitrice della ricorrente nella graduatoria decentrata Graduatoria Vincitori
ed idonei GIURI-ECO del Distretto della Corte d'Appello di Lecce, con
giusto punteggio;

per la conseguente declaratoria di illegittimità

della palesemente illegittima omissione dell'attribuzione dei 2 punti per il
titolo di studio della Laurea in Giurisprudenza;

con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in

indirizzo, ognuna per quanto di spettanza.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Con ricorso nrg. **9813/2022** incardinato presso il TAR LAZIO, sede di Roma Sez. 4, la ricorrente lamentava la mancata attribuzione del punteggio dei 2 punti per il possesso di Laurea Magistrale nella Graduatoria relativa al Concorso Pubblico di cui alla Gazzetta Ufficiale 62 dell'8 agosto 2021, per titoli ed esami, su base distrettuale. Il ricorso aveva ad oggetto la seguente procedura concorsuale: *“il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo”*. Nello specifico, la Dott.ssa Faggiano richiedeva l'annullamento *“Dell' atto di rettifica della graduatoria di merito del 28.06.2022 recante “vincitori ed idonei”- Distretto Corte di Appello di Lecce- del Concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo; b) Della graduatoria di merito recante “vincitori ed idonei”- Distretto Corte di Appello di Lecce- del Concorso per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo” per come rettificata in data 28.06.2022, nella parte in cui la ricorrente compare con punteggio inesatto”* e di tutti gli atti connessi e consequenziali a quello impugnato in via principale.

Si costituivano in Giudizio le Amministrazioni Intimate e spiegavano le proprie Difese a sostegno della legittimità dell'operato delle Amministrazioni.

Tra dette difese veniva sollevata l'eccezione di tardività in merito alla proposizione del ricorso, connessa alla pubblicazione della Graduatoria

concorsuale datata 14.01.2022, e della sua mancata impugnativa, sulla quale il Giudice di Prime Cure fondava la motivazione della sentenza di rigetto e di inammissibilità. Sentenza oggi avversata.

Ebbene, tale statuizione del Giudice è del tutto da censurare in quanto fondata su fatti del tutto travisati in merito alla natura dell'atto impugnato, ed è da doversi riformare per i seguenti motivi di

DIRITTO:

- ***Error in procedendo: travisamento dei fatti e dei presupposti; errata individuazione della fattispecie oggetto di ricorso; errata individuazione del momento di concretizzazione della lesione per la ricorrente ricollegato alla data della pubblicazione della graduatoria.***
- ***Error in iudicando: motivazione illogica ed apparente.***

I punti oggetto di gravame sono i numeri 2 e 3 della sentenza, e la comminazione illegittima della condanna alle spese.

Essi si riportano testualmente : *“Premesso che parte ricorrente ha già ottenuto due ordinanze di accoglimento per la mancata attribuzione del corretto punteggio rispetto ad un determinato quesito rispetto alla procedura concorsuale relativa al “concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all’ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, per come pubblicati sulle rispettive aree personali del portale Step One 2019 in data 3 dicembre 2021”;* *Atteso che la parte ha contestato, con il presente ricorso, la mancata attribuzione di ulteriori 2,00 punti per la laurea magistrale in sede di rettifica della graduatoria di merito del 28.06.2022;* *Osservato che la lamentata lesione appare essersi*

attualizzata già con la prima graduatoria di merito relativa ai “Vincitori ed idonei GIURI-ECO del Distretto della Corte d’Appello di Lecce” pubblicata in data 14 gennaio 2022 e non invece con la rettifica della predetta graduatoria; “Rilevato che, pertanto, – come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente – il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata tempestiva notifica dello stesso entro i termini di legge.3. Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare il ricorso inammissibile, ponendo le spese a carico della parte soccombente;”.

Appare opportuno riavvolgere il nastro dei fatti. Tutto ciò consentirà al Supremo Consesso di meglio comprendere l’**abnormità** del Giudizio del Tar in merito alla tardività del ricorso. Abnormità di Giudizio che si fonda sul non errato inquadramento dell’atto impugnato in via principale dall’odierno Appellante. Si vedrà, nel presente Ricorso, di come al TAR sia sfuggita la modalità di espletamento del Concorso. Ebbene, come accade nella prassi dei concorsi Formez P.A. e come comprovabile per *tabulas* da una lettura degli atti della procedura *de qua*, il concorso era strutturato per titoli ed una unica prova scritta. La prova scritta si svolgeva prima della valutazione dei titoli; solo chi avesse superato detta prova con punteggio di almeno 21 sarebbe stato inserito nella graduatoria degli idonei (e/o dei vincitori) con, in più, l’attribuzione del punteggio relativo ai titoli documentati in sede di presentazione di domanda. Ne discende che solo con la collocazione in graduatoria in concorsisti venivano a conoscenza del punteggio totale comprensivo di prova scritta + titoli. (Collocazione che per l’Appellante è avvenuta in data 28.06.2022) Ed in nessun altro momento.

Si proceda con ordine. L’Appellante, prima di incardinare il ricorso **nrg. 9813/2022 TAR LAZIO sez. 4** adiva il TAR Roma, con ricorso **RG 13009/2021 Sezione 1B** impugnando, dapprima, gli esiti di non idoneità della prova di concorso (sempre lo stesso per cui vi è Appello) e successivamente, con motivi aggiunti assunti allo stesso numero di ruolo, la

Graduatoria finale del **concorso del 14.01.2022 nella quale la ricorrente NON COMPARIVA** per mancato superamento della prova scritta¹.

Il Giudice Amministrativo accertava l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione in merito alla correzione ed alla formulazione di taluni quiz, ed ordinava all'Amministrazione Resistente, in accoglimento del suddetto ricorso, l'assegnazione, mediante riesame, del punteggio di 1,125 (0,75+ 0,375) alla ricorrente. Ciò affinché la stessa potesse conseguire l'idoneità alla prova, raggiungendo la soglia di **21 utile per il collocamento in graduatoria.** (Vedasi ricorso *RG 13009/2021* e provvedimenti G.A. versati in atti).

Si noti, sin da subito, ed è dirimente, di come la FAGGIANO **non fosse presente nella graduatoria del 14.01.2022 che racchiude le posizioni degli idonei con punteggio omnia della prova + titoli (circostanza di certo clamorosamente sfuggita al Tar).**

Ebbene, in seguito ad una serie di istanze di esecuzione e richieste di nomina *c. ad acta* depositate in Giudizio la P.A., tardivamente, finalmente, riconosceva l'inserimento in graduatoria della ricorrente, **solo e solamente con la pec del 28.06.2022** (atto di inserimento e rettifica graduatoria impugnato in Primo Grado dall'odierna Appellante), riconoscendo alla stessa- erroneamente- il punteggio di **24,9** nella posizione 349- bis.

La pec- atto di inserimento in graduatoria- testualmente recita "*Gent. Le Avvocato con riferimento alla procedura concorsuale in oggetto specificata, conformemente a quanto statuito nelle pronunce dei Giudici amministrativi **ed a seguito del lavoro istruttorio** svolto da FormezPA, validato dalla Commissione di esame, si comunica che la nuova posizione in graduatoria della dott.ssa Sofia Faggiano è la numero 349 – bis con un punteggio di 24,9.*La Direzione Generale del Personale del Ministero della Giustizia, per

¹Lo si ripete, unica e sola prova concorsuale alla quale si aggiungeva, in caso di superamento, la valutazione dei titoli.

i candidati ricorrenti che hanno visto accolte le loro domande, sta procedendo all'esame della sua posizione in relazione alla procedura svolta per l'assegnazione della sede e, seppur è ampio il numero di pronunce cui dare esecuzione provvederà in tempi celeri. Cordiali Saluti. Direzione reclutamento”.

Tale inserimento in graduatoria, vale la pena evidenziare, non è un semplice atto di esecuzione dei provvedimenti Tar, (come sostenuto dalle Amministrazioni nel Giudizio di Prime Cure), ma si pone chiaramente a chiusura della valutazione titoli. Valutazione del tutto ignota prima di detto momento. **Detto atto del 28.06.2022, non si può ritenere una semplice esecuzione giurisdizionale, bensì vero e proprio inserimento in graduatoria e che attribuisce il punteggio ad i titoli posseduti dalla ricorrente in seguito a procedimento valutativo (evenienza quella dei titoli del tutto estranea, anche per ragioni cronologiche, al giudizio attivato per la inidoneità alla prova scritta). Invero, il punteggio di 24,9 assegnato, tiene conto dei 21 punti relativi alla prova scritta + aggiunta dei 3 punti per l'Abilitazione alla Professione Forense e del 0.90 risultante dal voto di Laura. E che contestualmente non assegna i 2 punti per la Laurea in Giurisprudenza. L'atto del 28.06.2022 dunque è quello lesivo e dal quale scaturivano i giorni per ricorrere.**

In altre parole, alla data della pubblicazione della Graduatoria UPP (14.01.2022) non vi era alcun interesse per impugnarla, sicché l'appellante era NON IDONEA (come documentato in atti, cfr. esito prova) ed è divenuta IDONEA e quindi AMMESSA ALLA FASE DI VALUTAZIONE TITOLI ED INSERITA IN GRADUATORIA soltanto a seguito della pronuncia del TAR, come attesta la pec di rettifica del punteggio (*rectius* il provvedimento impugnato in I grado). Ciò significa che la lesione per omessa valutazione del titolo accademico si è configurata ed attualizzata soltanto in data 28.06.22 e pertanto il ricorso proposto in I grado è pienamente ammissibile. La pronuncia del TAR è palesemente viziata da

difetto di istruttoria giudiziale e travisamento dei fatti di causa e, per l'effetto, è meritevole di annullamento/riforma.

Nello specifico, da tutto quanto detto decade immediatamente l'impianto fattuale e motivazionale della Sentenza TAR. Non è dunque affatto vero che, come sostiene il G. di Prime Cure, la lesione si sia consolidata con la pubblicazione della graduatoria del 14.01.2022 "*Osservato che la lamentata lesione appare essersi attualizzata già con la prima graduatoria di merito relativa ai "Vincitori ed idonei GIURI-ECO del Distretto della Corte d'Appello di Lecce" pubblicata in data 14 gennaio 2022 e non invece con la rettifica della predetta graduatoria.*" La lesione viene a concretizzarsi (lo si ripete) solo e solamente con la pec del 28.06.2022 – atto di inserimento e rettifica in graduatoria. *Ex adverso*, l'impugnativa avverso la graduatoria del 14.01.2022 RG 13009/2021 Sezione 1B con l'Avv. Sammarro aveva ad oggetto – lo si ribadisce nuovamente – il mancato superamento della prova e, dunque, la mancata ammissione in graduatoria nella stessa dell'Appellante. La valutazione dei titoli, in tale ottica, è evento **successivo rispetto alla prova scritta** unica di concorso: **SOLO CHI SUPERAVA LA PROVA SCRITTA ALMENO CON PUNTEGGIO DI 21 (riconosciuto alla ricorrente grazia al ricorso 13009/2021 Sezione 1B) POTEVA ESSERE INSERITO IN GRADUATORIA CON PUNTEGGIO COMPRENSIVO DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI** (in graduatoria il punteggio è dato, non a caso, dalla somma di esito prova – primo step della procedura + valutazione titoli).

In definitiva, l'attribuzione del mancato punteggio dei titoli, nel caso che ci occupa, (come già accennato) è stata svelata e si è concretizzata, come comprovabile solo in seguito ad atto di inserimento in graduatoria del 28.06.2022 ed a valle di una apposita istruttoria e valutazione per

attribuzione di punteggio ai titoli. (Concetto di istruttoria non a caso richiamato proprio dalle stesse RESISTENTI con l'atto del 28.06.2022). Non si registrano, ed è lapalissiano, altri momenti esistenti nei quali la lesione si sarebbe potuta consolidare. Non ne esistono. Non di certo la graduatoria del 14.01.2022 consolidava la lesione per mancata attribuzione dei 2 punti essendo, infatti, detto dato e detta valutazione non evincibili se non in seguito al collocamento in graduatoria avvenuto in data 28.06.2022, per superamento della prova scritta in seguito al ricorso proposto. E' evidente l'abbaglio del TAR sull'intero inquadramento fattuale.

> Nel merito: sull'attribuzione dei 2 punti al Titolo di Laurea Magistrale.

1. Violazione e/ o falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 lett. b) del Bando di concorso. 2. Difetto di istruttoria. 3. Motivazione carente, perplessa e generica. 4. Ingiustizia grave e manifesta. 10 5. Violazione del principio della parcondicio concorsorum. 6. Violazione del favor participationis. 7. Violazione del principio di proporzionalità. 8. Violazione dell'art. 51 Cost. 9. Disparità di trattamento. 10. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. 11. Travisamento dei fatti. 12. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa. 13. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.

Sulla pretesa sostanziale, nessun dubbio permane in merito alla legittimità. La prassi del G.A. si è consolidata anche con riferimento all' odierno "Concorso Ufficio del Processo", con numerose pronunce di accoglimento volte al riconoscimento dei 2 punti alla Laurea. L' Amministrazione, nel caso che ci occupa, ha omesso di attribuire alla ricorrente i **2 punti** per il possesso della Laurea Magistrale, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. b del bando. L'art. 6 c. 2 lett. b) del bando di concorso prevede l'attribuzione "sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti

attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo”, di cui punti 2,00 per “diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”. A sostenere l’erroneità dell’operato della Resistente, è dirimente richiamare, sin da subito, le seguenti posizioni del Giudice Adito: *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studio altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.”* (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021). Tale orientamento, peraltro, è quello richiamato a sostegno dei vari accoglimenti del TAR in ordine alla richiesta di attribuzione dei due punti del concorso di specie: (*si v. Ordinanza n. 1173/2022 Tar Lazio Sezione Quarta; Ordinanza collegiale n. 1739/2022 Tar Lazio Sezione Quarta; Sentenza n. 2520/2022 Tar Lazio Roma Sezione Quarta*) Tra gli altri precedenti, si segnala anche Sentenza Tar Lazio, Roma, Sezione Quarta/ n. 4881/2022. E, da ultima, la sentenza 60 c.p.a n. 12130/2022, Sezione Quarta. Provvedimenti Giurisdizionali richiamati ai quali si è già data una pronta esecuzione Ministeriale.

➤ ***Sulla sede di lavoro***

Al fine di rimarcare ulteriormente l’ illegittimità dell’ *agere* amministrativo, clamorosamente validato dal Giudice Amministrativo, si evidenzia come la ricorrente avrebbe diritto alla selezione della sede presso la Corte del

Distretto di Lecce, in armonia con il provvedimento del 21.07.2022 per il tramite del quale il Ministero ha disposto l'assunzione presso il Distretto di partecipazione in favore di tutti i **meri ricorrenti** che con i 2 punti della Laurea (non attribuiti dalla P.A.) avrebbero ottenuto per l'appunto detta sede per la collocazione tempestiva in graduatoria (si v. l'atto Ministeriale in questione). Contrariamente, si consoliderà ulteriore e nuova disparità di trattamento.

➤ *Sulla richiesta risarcitoria (da meglio giustificare in corso di causa.)*

Essa si reitera e si replica pienamente, per come già sostenuto in primo grado. In via subordinata, nella diniegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, non si attribuisse il punteggio maggiore alla ricorrente nella graduatoria di merito e, quindi in mancanza di reintegrazione in forma specifica, i danni dalla stessa subiti sarebbero in ogni caso passibili di risarcimento in via equitativa; risarcimento conseguente all'illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell'iter seguito dall'amministrazione nella procedura *de qua*, con conseguente condanna al pagamento e/o declaratoria dei criteri in base ai quali l'Amministrazione intimata, dovrà formulare una proposta di pagamento, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. . Danno che comprende il lucro cessante ed il danno emergente patito e, comunque sia, la evidente perdita di *chance*. Il nesso di causalità è lapalissiano, e si reitera: l'operato della Pa ha impedito alla ricorrente di essere inclusa nella graduatoria di merito col punteggio corretto impedendole di beneficiare di una posizione superiore in graduatoria che, tra le altre cose, le avrebbe già garantito la selezione di un Tribunale vicino a quello della sua residenza (*la ricorrente deve far fronte alle cure mediche per il padre malato /cfr.documentazione l. 104*) .

Sull'istanza cautelare

Ferma restando, la richiesta di definizione del Giudizio anche in forma semplificata (60 c.p.a.), considerata la manifesta fondatezza dell'Appello, si illustra quanto segue. Per il *fumus* valga quanto sinora esposto. Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti della sentenza e non disponesse altra idonea misura cautelare propulsiva, considerato che seguiranno a breve ulteriori scorrimenti di graduatoria- date anche le rinunce intervenute- con esaurimento definitivo delle sedi a disposizione. Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito ed in via di consolidamento a discapito della ricorrente che si vedrebbe impedita alla scelta della sede nell'ordine preferenziale connesso al maggiorato punteggio e comunque scavalcata illegittimamente dalla mole di altri concorsisti che la precedono. Una scelta di segno opposto sulla richiesta di misura cautelare, poi, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio atteso che la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati – anche in vista degli scorrimenti- con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico. Tra i quali il Giudizio di natura Giuslavoristica per rivendicare il diritto all'assunzione. A sostegno del *periculum* rileva poi la delicata posizione familiare della ricorrente, che ha un genitore fortemente malato a suo carico(cfr. documentazione). Da qui anche la necessità di restare nel Distretto di Lecce . La ricorrente è nubile e senza figli e vive stabilmente con i genitori novantenni, ai quali fornisce assistenza morale, materiale ed economica, seppur pensionati. In particolare, il padre ha un'invalidità accertata e non rivedibile del 100%, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (Legge 508/88) ed il cui stato di salute ha subito un recente aggravamento. Vale la pena considerare, nondimeno, come il posizionamento maggiorato del

punteggio in graduatoria consentirebbe alla ricorrente di avere preferenza nella scelta della sede e nel Distretto della Corte di Appello di Lecce. Difatti, qualora FORMEZ PA avesse già diligentemente operato ab origine, la ricorrente sarebbe stata inserita nella prima GRADUATORIA DISTRETTUALE (tra l'altro l'unica resa pubblica) per il Distretto della Corte d'Appello di LECCE pubblicata in data 14/01/2022 CON IL PUNTEGGIO DI 26,9 ALLA POSIZIONE 300 e già adesso, sarebbe stata assunta con lo scorrimento distrettuale dei candidati idonei non vincitori autorizzato con provvedimento del 13 06/04/22. Da qui il consolidamento dell'ulteriore nocumento e della disparità di trattamento.

P.Q.M.

Voglia Codesto Onorevole Supremo Consesso in accoglimento del presente appello, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, previa sospensione dell'efficacia, accogliere il presente ricorso in appello in riforma dell'appellata sentenza n. 12168 / 2022 emessa dal TAR del LAZIO – ROMA, Sez. 4, e per l'effetto , in armonia con le richieste avanzate in primo grado anche in merito alla demolizione degli atti gravati:

- In via principale, attribuire alla ricorrente i 2 punti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza e riconoscerle lo *status* di vincitrice di concorso nella graduatoria decentrata Graduatoria Vincitori ed idonei GIURI-ECO del Distretto della Corte d'Appello di Lecce, con giusto punteggio;
- in via subordinata nella diniegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, non si attribuisse il punteggio maggiore alla ricorrente nella graduatoria di merito e, quindi in mancanza di reintegrazione in forma specifica, riconoscere il risarcimento dei danni per perdita di

chance dalla stessa subiti che questo Supremo Consesso riconoscerà
in via equitativa;

- Riformare la sentenza appellata relativamente al capo delle spese.c

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre rimborso
forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, in
distrazione all' Avvocato anticipatario.

*Il contributo unificato segue le tabelle di legge in materia di Concorsi per
accesso al pubblico impiego.*

Giusta produzione come da indice da atto separato.

Cosenza/Roma, lì 10.10.2022

AVV. RENATO ROLLI